

L'anatocismo e i collegamenti con l'usura

di Marco Capra - dottore commercialista e revisore legale

e Roberto Capra - dottore commercialista e revisore legale

Il presente lavoro, in prosecuzione del [precedente intervento](#), vuole approfondire l'accertamento tecnico dell'anatocismo, anche in considerazione del suo rilievo, o meno, per l'usura.

L'anatocismo

Il termine anatocismo (dal greco *anà* - di nuovo, e *tokòs* - interesse) indica il fenomeno della trasformazione degli interessi scaduti in capitale, che in quanto tale produce, a sua volta, ulteriori interessi. L'anatocismo, ossia il calcolo degli interessi su interessi (c.d. composti), deve essere distinto dall'interesse semplice, ossia quello dovuto quale corrispettivo del godimento che il debitore abbia della disponibilità

del capitale per un determinato periodo di tempo. Per meglio comprendere gli effetti dell'anatocismo, nell'esempio sotto riportato si ipotizza un debito iniziale di 100.000 euro, sul quale si pagano interessi a un tasso nominale annuo del 10,00%, per una durata ipotizzata di 3, 4 o 5 anni. L'esborso complessivo varia sensibilmente a seconda del tipo di capitalizzazione prevista:

Debito iniziale	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Durata (anni)	3	4	5
Tasso annuo nominale	10,00%	10,00%	10,00%
Debito finale senza capitalizzazione	€ 130.000	€ 140.000	€ 150.000
Debito finale con anatocismo annuale	€ 133.100	€ 146.410	€ 161.051
Debito finale con anatocismo trimestrale	€ 134.489	€ 148.451	€ 163.862

L'articolo 1283 cod.civ. disciplina l'anatocismo:

"In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi."

Gli istituti di credito hanno sempre ritenuto che gli usi contrari esistessero e che fossero nel senso di capitalizzazioni degli interessi trimestrali per la banca, mentre per quelli a favore del cliente la capitalizzazione veniva effettuata con cadenza annuale¹. Tale opinione è stata travolta nel 1999, con il noto *revirement* della Cassazione.

La Legge n.154/92, poi confluita nel Testo Unico Bancario (T.U.B. - D.Lgs. n.385/93), costituisce il primo tentativo del Legislatore di ottenere maggiore trasparenza nei rapporti tra le banche ed i loro clienti sotto il profilo dei servizi e delle condizioni praticate.

¹ Alcuni istituti, però, adottavano già in passato una capitalizzazione diversa, più favorevole al cliente.

Detta Legge stabilisce norme su varie tematiche:

- forma e contenuto dei contratti per operazioni e servizi;
- modalità per eventuali integrazioni;
- comunicazioni periodiche alla clientela;
- percentuali di saggio d'interesse sia a debito che a credito;
- costi di ogni singola operazione;
- trasparenza in materia di fidejussioni rilasciate da terzi;
- obblighi di pubblicità.

L'intervento apportato dal successivo D.Lgs. n.342/99 introduce il principio della eguale cadenza di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

Nello specifico, detto provvedimento ha demandato al C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), che vi ha provveduto con Delibera del 9 febbraio 2000, la possibilità di introdurre la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito per il correntista a condizione che sussistesse l'elemento

CONTABILITÀ E BILANCIO

della reciprocità, cioè che anche gli interessi attivi in favore del cliente venissero capitalizzati con pari periodicità, ossia – di regola – trimestralmente:

“...nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori...”.

Ancora recentemente, il Legislatore ha rimaneggiato la materia, con interventi tutt’altro che lineari:

- con una prima importante modifica (recata dall’art.1, co.629, L. n.147/13), salutata da taluni, con eccessivo ottimismo, come la fine della capitalizzazione degli interessi, viene novellato l’art.120, co.2 T.U.B., prevedendo che

“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

- *nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;*
- *gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”;*

- pochi mesi dopo, con l’art.31 D.L. n.91/14, recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”* (c.d. Misure per la crescita economica), il ridetto art.120 T.U.B. viene nuovamente emendato, con il sostanziale reinserimento dell’abrogato anatocismo² ;

² Il provvedimento poi caducato disponeva, testualmente: «Il co.2 dell’art.120 D.Lgs. n.385/93, è sostituito dal seguente: “2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell’anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre. Fino all’entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal co.2 dell’art.120 D.Lgs. n.385/93, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante “Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria (art.120, co.2, del Testo unico bancario, come modificato dall’art.25 D.Lgs. n.342/99)”, fermo restando quanto stabilito

- in sede di legge di conversione dell’11 agosto 2014, n.116, si è ripristinata la situazione normativa originaria. Allo stato, la delibera del CICR prevista non è ancora venuta alla luce.

In un contesto normativo tutt’altro che limpido, pure l’interpretazione giurisprudenziale ha lasciato molti temi aperti.

I principali possono essere così sintetizzati:

- il periodo critico rimane quello anteriore all’anno 2000, poiché la Delibera C.I.C.R. ha sanato (e non completamente) le posizioni successive all’adeguamento degli istituti di credito a detto provvedimento, ma non quelle relative ai periodi precedenti. In aggiunta, anche per il periodo anteriore alla Delibera C.I.C.R. permangono dubbi, soprattutto circa l’applicazione, in luogo della capitalizzazione trimestrale, di quella annuale o, addirittura, dell’assenza di capitalizzazione. Il problema, poi, si pone con riferimento al monte interessi maturato all’entrata in vigore della Delibera;
- non tutta la dottrina è unanime nel ritenere sufficiente il comportamento tenuto dalle banche nel recepimento della Delibera C.I.C.R. (recepimento che, di regola, si è limitato alla pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale e/o all’invio di una comunicazione al cliente), ma ritiene che fosse necessaria una nuova contrattualizzazione: in questo caso può essere critico anche il periodo successivo al 2000;
- l’anatocismo si prescrive in dieci anni. È discussa, però, la decorrenza del termine. Le banche ritengono che sia rilevante la data di addebito delle somme sul conto corrente, mentre i correntisti propendono per la data di interruzione del rapporto. Questa seconda soluzione trova conforto nella sentenza della Suprema Corte a sezioni unite n.24418/10 (cfr. infra);
- le banche sostengono che, ove risulti una precisa volontà del cliente di “pagare” gli interessi, essi siano da ritenere legittimi. La ridetta sentenza 24418/10 ha, tuttavia, definito criteri restrittivi nella definizione delle “rimesse solutorie”;
- con la sentenza n.798/13, la Cassazione ha precisato che, ai fini della ripetizione d’indebito, è necessario:

dal co.3 del presente art.3. La periodicità di cui al co. 2 dell’art.120 D.lgs. n.385/93, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono scorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l’introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell’art.118 D.Lgs. n.385/93».

- che si sia chiuso il rapporto;
- che la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale;
- che il saldo finale ricomprenda interessi non dovuti; che il correntista abbia materialmente versato tale somma;
- che venga fornita in giudizio la prova dell'effettivo pagamento.

Si, pongono, dunque, ulteriori problemi circa la nozione di «pagamento»;

- giacché le rimesse solutorie integrano un pagamento in senso tecnico, ci si chiede se trovi applicazione l'art.1194, co.2 cod.civ., secondo cui *“il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”*.

Per la portata rivoluzionaria, anche ai fini del “conteggio”, è utile approfondire l'arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite con la succitata sentenza n.24418/10:

- l'apertura di credito in conto corrente è un contratto unitario, sicché, in linea generale, il termine di prescrizione decennale decorrerebbe dalla chiusura del conto;
- il concetto di pagamento regge la ripetizione dell'indebito: l'unitarietà del rapporto contrattuale, tuttavia, non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo; ed è sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del *solvens* alla ripetizione e che la relativa prescrizione inizia a decorrere;
- conseguentemente: se non ci sono “versamenti”, non ci sono pagamenti; se si alternano “versamenti” e prelievi, occorre valutare la natura “solutoria” o “ripristinatoria” delle rimesse;
- mutuando dalla giurisprudenza in materia di revocatoria delle rimesse bancarie, si distingue tra rimesse solutorie (che pervengono su conto con saldo oltre il limite di fido o su rapporto non affidato) e rimesse ripristinatorie (che pervengono su conto con saldo entro il limite di fido);
- i termini di prescrizione per le rimesse solutorie decorrono dalla data della rimessa; per quelle ripristinatorie, dalla chiusura del rapporto. Laddove il conto passivo divenga attivo, la data dell'indebito pagamento, dalla quale comincia a decorrere il termine prescrizione, è quella dell'addebito, perché l'addebito viene immediatamente “pagato”, per corrispondente quantità, con il danaro del correntista.

I collegamenti con l'usura

Un aspetto di grande interesse professionale è la rilevanza, o meno, dell'effetto anatocistico ai fini delle verifiche delle soglie di usura.

Alcuni, pure autorevolmente³, propongono la tesi secondo la quale i numeri debitori originariamente calcolati dalla banca e riportati negli estratti conto scalari dovrebbero essere rettificati allo scopo di tener conto dell'effetto anatocistico, sostenendo che le istruzioni di Banca d'Italia prevederebbero il calcolo dei numeri debitori prendendo in considerazione il c.d. “capitale puro” o che, in ogni caso, le istruzioni di Banca d'Italia non possono avere rilievo se contrarie alla norma.

A chi scrive pare che l'operazione, come sopra ipotizzata, nulla abbia a che vedere con la verifica di non-usurarietà dei tassi propria dei procedimenti penali: tale criterio di calcolo risulta, pertanto, arbitrario.

L'eliminazione dell'effetto anatocistico determina, infatti, una riduzione dei saldi debitori ricalcolati (e, quindi, dei numeri debitori ricalcolati) relativi al rapporto esaminato.

Ciò comporta, nella prima parte della formula di calcolo del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) indicata da Banca d'Italia, una contrazione del denominatore del rapporto (ove sono posti i numeri debitori) e, per contro, un immediato innalzamento del T.E.G. calcolato.

Tale effetto risulta tanto più accentuato quanto più lungo è il periodo considerato e amplificato in ipotesi di applicazione della capitalizzazione semplice in luogo di quella annuale.

$$\text{T.E.G.} = \frac{\text{INTERESSI} \times 36500}{\text{NUMERI DEBITORI RIDOTTI}} + \frac{\text{ONERI} \times 100}{\text{ACCORDATO}}$$

EFFETTO: aumento del tasso effettivo globale	CAUSA: riduzione del denominatore per eliminazione anatocismo e dell'incidenza delle date valuta
--	--

I numeri debitori da considerare ai fini del calcolo del T.E.G., tuttavia, non devono essere rettificati poiché le istruzioni di Banca d'Italia non lo prevedono, sicché neppure se ne tiene conto nelle rilevazioni trimestrali⁴.

³ V. Dolmetta, *“Rilevanza usuraria dell'anatocismo con aggiunte note sulle clausole “da inadempimento”*”, in *dirittobancario.it*.

⁴ Si rammenta che l'art.644 c.p. è da considerarsi norma penale “in bianco” che trova necessario completamento nei provvedimenti di rango amministrativo emanati dall'Autorità di Vigilanza – Banca d'Italia – a ciò appositamente delegata dal Legislatore. Orbene, la tesi dell'irrilevanza usuraria dell'anatocismo contenuta delle Istruzioni vigenti di Banca d'Italia, è avallata dal fatto che i T.E.G.M. pubblicati trimestralmente in G.U. non tengono

CONTABILITÀ E BILANCIO

Le menzionate istruzioni, infatti, stabiliscono che “i numeri debitori sono dati dal prodotto dei capitali per i giorni”; con il termine “capitali” si intendono, evidentemente, i saldi giornalieri di conto corrente così come risultanti dagli estratti conto.

Risulta, peraltro, che la Banca d'Italia, in relazione a controversie in tema di usura, abbia fornito l'interpretazione delle proprie istruzioni in materia, esprimendosi nel modo seguente:

“Si precisa che, nella formula del calcolo del tasso effettivo medio globale, i “numeri debitori” sono dati dal prodotto tra i “capitali” e i “giorni” rilevati alla fine del trimestre di riferimento, così come indicato nelle istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi” emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella versione aggiornata nella G.U. n.74/06). In tale contesto i “numeri debitori” da prendere in considerazione sono quelli risultanti dall'estratto conto cd. scalare relativo al trimestre esaminato”.

In senso coerente sono le risposte del dicembre 2010 della vigilanza ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.).

Domanda	Per il calcolo dei numeri debitori nelle aperture di credito in conto corrente, le Istruzioni fanno riferimento al prodotto tra capitali e giorni. A tal fine, vanno considerati i numeri riportati nell'estratto conto scalare?
Risposta Banca d'Italia	Sì, il calcolo dei numeri debitori per le aperture di credito in conto corrente va effettuato considerando l'estratto conto “scalare”, in cui i capitali sono comprensivi degli interessi e delle altre spese addebitate trimestralmente. Tale modalità di calcolo è valida anche nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle Istruzioni di agosto 2009” (cfr. Banca d'Italia, Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull'usura - dicembre 2010, punto C.3, Calcolo del T.E.G.).

Per quanto le pronunce in materia non siano moltissime, sembra che la giurisprudenza stia confermando l'irrilevanza dell'anatocismo ai fini dell'usura.

Tra i provvedimenti, si segnalano:

- la sentenza del Tribunale di Torino n.6364/14

conto, appunto, di eventuali rettifiche dovute all'effetto dell'anatocismo. Per contro, ove si procedesse a rettificare i numeri debitori ai fini del calcolo del Tasso Effettivo, e si pretendesse poi di confrontare il tasso così ottenuto con le soglie determinate senza considerare l'effetto dell'anatocismo, si porrebbe a valutazioni palesemente “zoppe”.

(che ha senz'altro escluso la possibilità che si debba tenere conto della capitalizzazione degli interessi ai fini della verifica dell'usura, affermando che l'“assorbimento dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento, appunto perché, una volta capitalizzato, l'interesse non è più tale” precisando che “sostenere che, nel calcolo del tasso soglia, occorra tenere conto dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è un assurdo” - l'enfasi è nell'originale⁵);

- la richiesta di archiviazione del P.M. presso il Tribunale di Alessandria del 14 gennaio 2011, per R.G. 2228/2009/44 (“Dalla consulenza tecnica ... parrebbe desumersi ... che la ragione del superamento delle soglie di rilevanza penale consegua a due motivi: l'applicazione dell'anatocismo e della commissione di massimo scoperto. Quanto al primo aspetto, non si può non muovere dalla giurisprudenza della Suprema Corte (anche a Sezioni unite nel 2004) che ha definitivamente sancito l'inesistenza dell'uso normativo che consentiva, in precedenza, alle banche di capitalizzare trimestrale degli interessi passivi, in deroga al divieto di anatocismo posto dall'art.1283 cod.civ.. Ma la sanzione per la violazione dell'art.1283 è la nullità della pattuizione difforme. Non rileva, invece, il divieto di interessi usurari perché, anzi, la capitalizzazione degli interessi trasforma la natura delle somme pretese, richieste non più a titolo di interessi ma di capitale, e solo su detto nuovo importo, derivante dalla ricapitalizzazione, si pone un problema di calcolo degli interessi e di rispetto delle relative soglie di rilevanza penale. In buona sostanza, i rimedi del divieto di anatocismo e divieto di usura sono tra loro necessariamente alternativi, la capitalizzazione illecita di interessi viola, di per se, solo il primo dei due divieti e la reazione dell'ordinamento è la nullità della capitalizzazione per inesistenza di un uso normativo in deroga al disposto dell'art.1283 cod.civ.”);
- la sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Verona del 21 settembre 2007 (“L'importo monetario concesso in uso al cliente è, quindi, pari al passivo del rapporto di conto corrente nei vari momenti di svolgimento del rapporto medesimo: cioè è pari al denaro in più che il cliente utilizza rispetto a quello che avrebbe avuto a disposizione sul suo conto corrente per

⁵ Si vedano anche le sentenze sempre del Tribunale di Torino, Dott. Bruno Conca n.3783/14 e del 20 aprile 2012.

effetto dei diversi accreditati, detratti, però, gli addebiti. Esattamente, quindi, chi all'interno della banca calcola l'interesse, da applicare al cliente per l'uso di quel denaro in più rispetto alle sue disponibilità, lo fa sul passivo che risulta dall'estratto conto durante il rapporto. Depurare ex post quel passivo da una serie di importi regolarmente addebitati, perché si ritengono ora non legittimamente effettuati, è, quindi, operazione non corretta, in modo indiscutibile per le evidenti refluenze sul profilo soggettivo, perché cambiando ex post l'ammontare del credito concesso è ovvio che ne risultano modificati gli interessi applicati, ma senza che chi all'epoca applicava in concreto i tassi lo potesse immaginare, salvo affermare (e sostenere in giudizio) che quelle errate imputazioni passive fossero applicare pur

conoscendone l'illegittimità. Illegittimità che era, invece, tutt'altro che pacifica nella giurisprudenza, la quale fino alla sentenza n.2374 resa nel 1999 aveva, ad esempio, stabilmente ritenuto per un ventennio che la capitalizzazione trimestrale degli interessi fosse consentita da un uso normativo (v. ancora sentenza 12675/98").

Da ultimo, e conclusivamente, occorre registrare l'orientamento conforme della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Gruppo riciclaggio e materie affini: "ogni accertamento penale in materia di usura non può che fondarsi sulle risultanze rinvenienti dagli estratti conto bancari, trascurando ogni preliminare ricostruzione volta a depurare i saldi giornalieri e trimestrali dall'effetto anatocistico" (così in Principi interpretativi e criteri di valutazione in funzione dell'accertamento del reato di usura).

 **Euroconference**
Editoria

in prevendita -50%
Offerta valida fino al 31 gennaio



PARTECIPAZIONI SOCIALI

di Matteo Busico, Francesco Facchini,
Fabio Giommoni, Federico Salvadori

Prezzo: € 25,00 (anzichè € 50,00)

[SCARICA IL COUPON](#)